

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 76

Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Destinatari dei benefici. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 55/2006

Art. 2 - Tipologie dei benefici. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006

Art. 3 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche);

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nell'applicazione della l.r. 55/2006 rende altamente opportuna una revisione delle tipologie di contributo concedibile, anche in relazione

all'esigenza di garantire una maggiore equità nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina;

2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della l.r. 55/2006;

3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima casa risulta non più congrua, in considerazione del fatto che tale imposta è attualmente corrisposta solo per la proprietà di immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

4. È opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l'istruttoria delle domande di contributo pervenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Approva la presente legge

Art. 1

Destinatari dei benefici.

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 55/2006

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Destinatari dei benefici

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un'invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;

b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.

2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

- a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento;
- b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concedibile nella misura dell'80 per cento;
- c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento;
- d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento;
- e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento;
- f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento;
- g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento;
- h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento;
- i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento;
- l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento;
- m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.

Art. 2

Tipologie dei benefici.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 55/2006 è abrogata.

Art. 3

Norma transitoria

1. Le richieste relative ai benefici regionali, acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite e definite sulla base della normativa previgente.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 28 dicembre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19.12.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 novembre 2018, n. 319

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 dicembre 2018

Approvata in data 19 dicembre 2018

Divenuta legge regionale 59/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 4

Reiterazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale in materia di rifiuti n. 1/2018 - art. 191 del d.lgs. 152/2006.

IL PRESIDENTE

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione